

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE AUT. NOME DE SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Bando

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O DI
BASE ORIENTATA A TEMI DI CARATTERE SPECIFICO DI STRETTO
INTERESSE REGIONALE

PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO A MISURARE L'IMPATTO
SOCIO-ECONOMICO DELLE SERVITÙ MILITARI NEL TERRITORIO
DELLA SARDEGNA, ANCHE IN TERMINI DI MANCATE OPPORTUNITÀ DI
SVILUPPO

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE AUT. NOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Articolo 1

(Oggetto del Bando)

1. Il presente bando determina, ai sensi Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", Art.3 Lett. c., e art. 2 comma 1 lett. c) i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie per un progetto di ricerca fondamentale o di base orientato sul tema di carattere specifico di stretto interesse regionale dal titolo " Progetto di ricerca finalizzato a misurare l'impatto socio economico delle servitù militari nel territorio della Sardegna, anche in termini di mancate opportunità di sviluppo."

Articolo 2

(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

1. Il presente bando, unitamente ai form per la presentazione delle proposte e alla documentazione allegata, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione (di seguito RAS-CRP), in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- I principi stabiliti dalla strategia Europa 2020, in stretta coerenza con la priorità sulla crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione) e l'iniziativa faro "Unione per l'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione;
- Raccomandazione della Commissione dell'11/03/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori e i relativi documenti allegati;
- Comunicazione della Commissione Europea – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione(2014/C198/01);
- i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2014-2020;
- La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
- la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha ridefinito la cornice di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura;
- il DPCM del 25 febbraio 2016 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di Regia per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto il 29 luglio 2016, "Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014", che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;
- la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione delle risorse", che ha destinato 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna per interventi da realizzarsi mediante apposito Accordo interistituzionale denominato "Patto per il Sud" (da cui il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna);
- la Deliberazione GR N. 22/41 DEL 3.5.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Area Tematica 3 - Linea d' Azione 3.1 "Interventi di sostegno alla ricerca". Tipologia degli Interventi ammessi.
- la Deliberazione GR N. 27/17 DEL 6.06.2017 "Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna". Programma attività annualità 2017 e complementarietà con gli interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020" Linea d'Azione 3.1. che prevede alla tipologia 1 la Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna attraverso "Progetti di Ricerca di Base" presentati da università ed enti pubblici di ricerca, da realizzarsi attraverso procedure a bando ad evidenza pubblica nel rispetto delle procedure valutative previste dalla L.R. n. 7/2007, con referaggio ex-ante affidato a valutatori indipendenti e anonimi che dovranno esprimersi sulla qualità scientifica della proposta progettuale e del gruppo di ricerca coinvolto;

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE AUT. NOME DE SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.13/22 DEL 13.03.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la dotazione finanziaria della legge regionale n. 7/2007 per l'annualità 2018 e ha dato mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di adottare i provvedimenti necessari alla completa attuazione della Deliberazione;

Articolo 3

(Soggetti ammissibili)

1. I soggetti ammessi al cofinanziamento sono le università, i consorzi universitari e gli enti pubblici di ricerca di cui al Dlgs 204/98, art. 6.

Il soggetto proponente deve avere la propria sede nella Regione Sardegna, pena l'esclusione della domanda, mentre le unità di ricerca secondarie possono essere esterne al sistema territoriale sardo.

2. I Soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente Bando sono i seguenti:

Docenti o Ricercatori già assunti a tempo indeterminato presso gli atenei sardi, statali o non statali, personale omologo degli Istituti ed Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, tutti con sede in Sardegna.

3. Sono ammissibili le unità operative secondarie composte anche da soggetti pubblici o privati non previsti dal comma 1.

Articolo 4

(Progetto di Ricerca di base)

1. Il Progetti devono riguardare attività di ricerca di base ovvero, in coerenza con la definizione di cui alla Comunicazione della CE n. 2014/C 198/01 in materia di aiuti alla RSI, attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

2. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando, ovvero utilizzando l'apposito format messo a disposizione dall'amministrazione regionale, presso il sito www.regione.sardegna.it, compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.

Articolo 5

(Dotazione Finanziaria del Bando Tematiche)

1. Le risorse finanziarie complessivamente destinate al presente bando sono pari a **€ 200.000,00 (duecentomila/00)** per il finanziamento di n.1 **"Progetto di ricerca finalizzato a misurare l'impatto socio economico delle servitù militari nel territorio della Sardegna, anche in termini di mancate opportunità di sviluppo."**

Articolo 6

(Costo del progetto, Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. L'aiuto è concesso nella forma di contributo alla spesa e nella misura massima dell'**80%** del costo del progetto ad esclusione dei costi dei contratti attivati specificatamente per il progetto, che verranno finanziati al 100%.

2. Il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta per il progetto come rendicontata dal soggetto attuatore e accertata dalla RAS.

Articolo 7

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

1 Il contributo sarà erogato dalla RAS attraverso accredito su apposito conto corrente intestato all'Università e Ente di Ricerca finanziato e, ove previsto, con capitolo di spesa specifico esclusivamente utilizzato per le finalità del progetto di ricerca.

2. Le modalità di erogazione del finanziamento saranno individuate dalla RAS nella specifica Convenzione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8

(Costi ammissibili)

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE AUT. NOMA DE SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

1. In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale sono ammissibili le seguenti voci di costo:
- a - costo del personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario) dipendente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto; il costo ammissibile è determinato sulla base del costo orario del dipendente tenuto conto delle ore effettivamente impegnate nelle attività cofinanziate come desumibile da "time sheets" appositamente compilati per il progetto e certificati dal responsabile/coordinatore del progetto. Il valore dei costi del personale imputati al progetto potrà essere utilizzato come quota parte del contributo al finanziamento da parte del soggetto proponente per un massimo pari al 40% delle spese del totale del progetto *al netto* dei contratti di nuova attivazione di cui al punto b (in quanto finanziati al 100%);
 - b - attivazioni di specifici contratti per il progetto di ricerca (Borse di Dottorato, Assegni di Ricerca, altre tipologie di borse o di contratti).
 - c - spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% dei costi del personale strutturato (di cui al punto a);
 - d - spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote di effettivo utilizzo delle stesse per le attività oggetto del progetto ovvero alle quote di ammortamento per le annualità del progetto in caso di utilizzo esclusivo per le attività cofinanziate;
 - f - servizi di consulenza e servizi esterni;
 - g - spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni e pubblicazioni;
 - h - altri costi di esercizio inclusi costi di materiale inventariabile e materiale di consumo, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
 - i - spese di calcolo ed elaborazione dati.

Articolo 9

(Termini e Modalità di Presentazione delle candidature)

1. I soggetti di cui al precedente art. 3 interessati a partecipare al presente bando devono presentare la proposta progettuale utilizzando lo specifico format (Allegato al presente bando), messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale sul sito www.regione.sardegna.it.
2. Il plico, riportante la dicitura: "BANDO TENDER - PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO A MISURARE L'IMPATTO SOCIO ECONOMICO DELLE SERVITÙ MILITARI NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA, ANCHE IN TERMINI DI MANCATE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO.", dovrà contenere una copia cartacea e una copia su supporto informatico del progetto e della documentazione richiesta, a pena di esclusione, e dovrà pervenire a "Regione Autonoma della Sardegna – Ufficio Protocollo del Centro Regionale di Programmazione con sede in via Cesare Battisti, 09123" Cagliari (CA), per posta raccomandata A/R, OVVERO consegnato a mano con allegata lettera di accompagnamento in duplice copia, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 13 febbraio 2019.
3. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre alla proposta progettuale e agli eventuali allegati, copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
4. Le domande ed i progetti pervenuti oltre tali termini non verranno prese in considerazione. Non farà fede la data del timbro postale nel caso di invio domanda tramite posta.

Articolo 10

(Procedura di Valutazione).

1. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in 2 fasi:
 - Prima fase: verifica di ammissibilità della proposta;
 - Seconda fase: valutazione tecnica della proposta progettuale.
2. Sarà finanziato in ordine di merito il progetto di ricerca che avrà riportato il punteggio più alto, sempre che abbia riportato nella valutazione un punteggio minimo di punti 70 su 100.

Articolo 11

(Verifica di Ammissibilità)

1. La verifica di ammissibilità sarà effettuata dal Centro Regionale di Programmazione sulla base delle seguenti

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE AUT. NOME DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

indicazioni:

- ammissibilità del soggetto proponente in base a quanto richiesto dall'Art. 3;
- utilizzo del corretto format di presentazione;
- correttezza e completezza della documentazione presentata.

Articolo 12

(Valutazione delle Proposte)

1. Il soggetto individuato per la valutazione delle proposte è Cineca - Consorzio Interuniversitario sulla base dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto tra Cineca e il Centro Regionale di Programmazione in data 23.08.2017 con repertorio prot. CONV. 6122.
2. Cineca si avvarrà di almeno due valutatori referee esterni, indipendenti al sistema della ricerca isolano e individuati sulla base della comprovata esperienza nella tematica oggetto del presente Bando.
3. Il soggetto individuato per la valutazione comunicherà formalmente all'amministrazione regionale gli esiti della valutazione che provvederà ad attuare gli atti amministrativi conseguenti per l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie;
4. L'avviso di aggiudicazione del Bando sarà pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it.
5. La comunicazione ai proponenti degli esiti della valutazione avverrà altresì attraverso la mail inserita nel formulario utilizzata per la presentazione della proposta progettuale.

Articolo 13

(Criteri di Valutazione dei progetti)

1. I criteri che verranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati, faranno riferimento ai seguenti parametri:
 - a. **Bontà della ricerca in termini di costi/risultati (max. 50 punti):**
 - qualità scientifica e tecnologica, completezza della proposta e qualità del piano di lavoro (qualità e chiarezza degli obiettivi generali, specifici e operativi, definizione e quantificazione dei risultati attesi, ecc.)
 - b. **Caratteristiche dell'organizzazione del progetto (max. 50 punti):**
 - qualità della struttura organizzativa del progetto anche in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse coinvolte: max. 5 Punti;
 - qualificazione scientifica ed esperienze del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche dei soggetti coinvolti: max. 20 Punti;
 - qualificazione scientifica ed esperienze del proponente anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche direttamente connessi al progetto presentato: max. 25 Punti;

Articolo 14

(Negoziazione ed approvazione delle proposte)

1. I risultati della valutazione saranno comunicati a ciascun Soggetto Proponente entro 30 giorni dalla chiusura delle procedure di valutazione tecnica.
2. Per la proposta approvata la RAS potrà richiedere al Soggetto Proponente, sulla base dei risultati della valutazione, l'adeguamento della proposta alle osservazioni ed alle raccomandazioni dei referee valutatori. Questa attività di adeguamento dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Centro Regionale di Programmazione e sarà comunque propedeutica alla stipula della convenzione di cui all'Articolo 15.

Articolo 15

(Attuazione dei Progetti)

1. Unitamente alla comunicazione degli esiti della valutazione, viene richiesta l'accettazione degli stessi propedeutica alla sottoscrizione di una specifica convenzione che regola le modalità di attuazione delle attività

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE AUT. NOMA DE SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

ammesse a cofinanziamento.

2. La convenzione definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento a carico della RAS, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti proponenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale. La convenzione inoltre dovrà prevedere l'impegno da parte dei soggetti proponenti alla elaborazione di una reportistica periodica dell'attività svolta, sotto forma di relazione di attività, che potrà essere oggetto di valutazione. Il progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione.

3. La chiusura delle attività di progetto deve essere assicurata entro i 24 mesi dalla data di stipula della convenzione.

4. I diritti sulla proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di ricerca finanziate con il presente Bando, saranno regolati dalle norme in materia comunitarie e nazionali e dai vigenti regolamenti di Ateneo o di Istituto.

Articolo 16

(Clausola Risolutiva)

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel bando e dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 17

(Trattamento dati personali)

Tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali forniti all'Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità previste nel presente Avviso. Tale trattamento è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del citato regolamento UE 2016/679. Qualora la Regione Autonoma della Sardegna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Gli Enti che presentano Domanda di contributo ai sensi del presente Avviso acconsentono, per il solo fatto della presentazione della domanda, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 18

(Comunicazioni relative al Bando e alla sua attuazione)

Tutte le comunicazioni inerenti il Bando e la sua attuazione avverranno tramite posta elettronica. Tali comunicazioni verranno inviate agli indirizzi mail indicati nel formulario.

Articolo 19

(Disposizioni Finali)

1. L'amministrazione regionale si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.

2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.

3. Il responsabile del trattamento dati è il Centro Regionale di Programmazione

4. Il Responsabile unico del procedimento del Bando è Dr. Fabio Tore.

Per informazioni e assistenza

Centro Regionale di Programmazione

Urp del Centro Regionale di Programmazione

via Cesare Battisti, 5° piano - 09123 Cagliari

Tel. 070 6067028 - Fax 070 6065161